PERITI INDUSTRIALI online

venerdì 3 febbraio 2017

PROFESSIONI TECNICHE
Previsioni. Sempre più richiesti i profili tecnico-ingegneristici
www.avvenire.it del 2/02/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE
Iperammortamenti al 150% esclusi per i professionisti
www.ipsoa.itdel 2/02/2017

CODICE APPALTI
Codice dei contratti terremotato
Italia Oggi pag. 40 del 3/02/2017

Stazioni appaltanti e gare, nuovi modelli dell'Anac
Italia Oggi pag. 40 del 3/02/2017

Codice dei contratti: Dal Consiglio di Stato parere favorevole sulle linee guida società in house
www.lavoripubblici.it del 3/02/2017

EDILIZIA
Durc online, si estendono i controlli delle Casse edili
www.edilportale.com del 2/02/2017

PROFESSIONI
Professionisti, crediti tutelati
Italia Oggi pag. 1+34 del 3/02/2017

Adepp ed Enm per favorire il microcredito
Il Sole 24 Ore pag. 46 del 3/02/2017

Avvenire.it

Previsioni. Sempre più richiesti i profili tecnico-ingegneristici

giovedì 2 febbraio 2017

Nel primo trimestre del 2017, stando all'elaborazione del Centro studi Opificium sui dati Unioncamere Excelsior, sono 13.240 le assunzioni previste

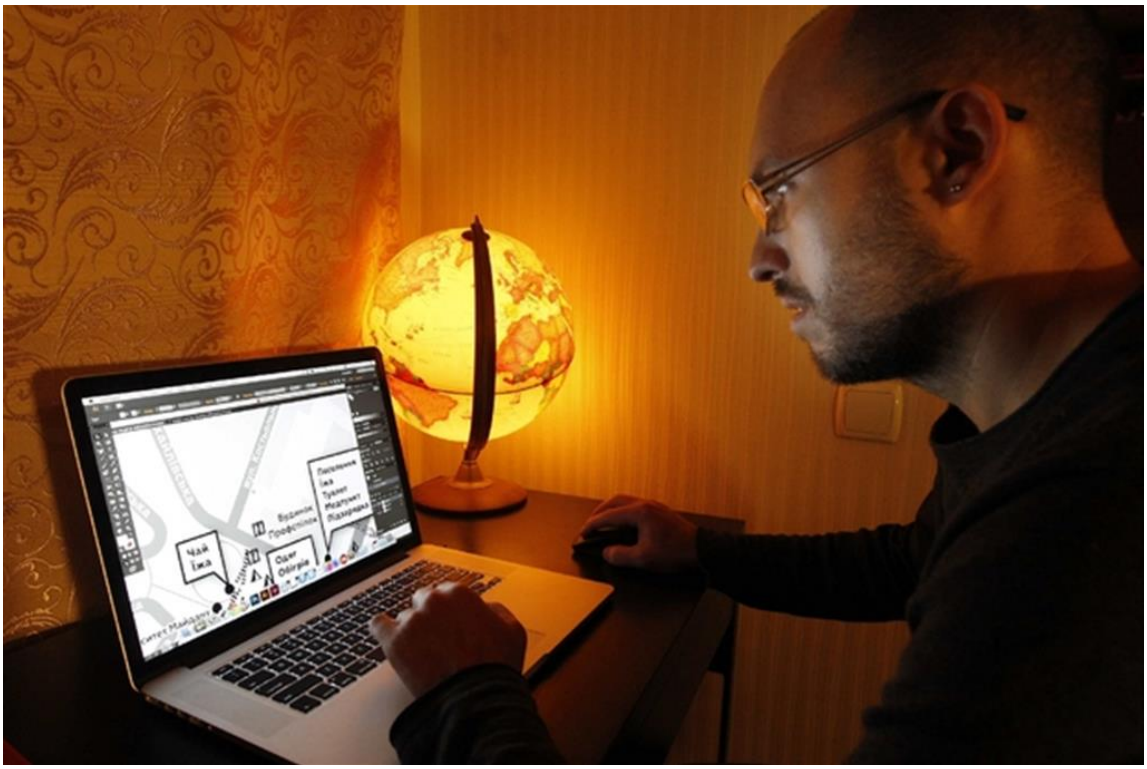

C'è sempre più richiesta per le professioni del settore tecnico-ingegneristico: sono i numeri del Centro studi del Consiglio nazionale periti industriali (Cnpi), elaborati a partire dai dati Unioncamere, sono raddoppiate in un anno le assunzioni previste per tali profili. Per questo, dicono i periti industriali, è indispensabile adeguare il modello formativo.

Nel primo trimestre del 2017, stando all'elaborazione del Centro studi Opificium sui dati Unioncamere Excelsior, sono 13.240 le assunzioni previste per le professioni tecniche in ambito informatico, ingegneristico e della produzione. Rispetto allo stesso periodo del 2016, quando le previsioni di assunzione per questo gruppo di professionalità erano 6.620, il volume è raddoppiato, confermando una tendenza già emersa a fine 2016.

Cresce parallelamente però la difficoltà a reperire tali figure sul mercato: se un anno fa, il 26,2% dei profili era considerato di difficile reperimento, per i prossimi mesi, le aziende

stimano che nel 38,8% dei casi il profilo desiderato sarà introvabile, a causa dell'inadeguata formazione e qualificazione dei candidati (20,8%) e del ridotto numero di candidati (18%).

Tra i profili di area tecnico ingegneristica più ricercati spiccavano nel 2016 al primo posto i **designer** (3.500 assunzioni), seguiti dai **programmatori** (3.180), **esperti di applicazioni** (2.760) e **tecnici della produzione** (2.580). In ogni caso l'impulso all'innovazione, sia in ambito tecnologico che digitale, rappresenta uno stimolo decisivo alla crescita della domanda.

Considerando la quota di tecnici sul totale delle assunzioni previste dalle aziende, spiccano tra le aree trainanti le assunzioni, il settore dei media e della comunicazione, dove ben il 25,2% delle nuove assunzioni riguarderà profili tecnici dell'ingegneria, e quello informatico e delle telecomunicazioni (23,6%).

Anche nelle public utilities una quota significativa di nuove assunzioni è destinata ai profili di area tecnico ingegneristica (il 14,6%), così come negli ambiti del manifatturiero più innovativo - fabbricazione macchine e mezzi di trasporto, industrie farmaceutiche e chimiche, industrie elettriche ed elettroniche - dove la quota di tecnici dell'ingegneria tra i neoassunti si colloca rispettivamente al 12,6%, 13,4% e 11,2%.

Negli ultimi anni il mondo delle professioni tecniche ingegneristiche è stato interessato da una profonda evoluzione: non solo nuove aree di attività - dall'efficientamento energetico alla sicurezza, dalle certificazioni ai controlli di qualità - hanno sviluppato nuovi fabbisogni di competenze da parte delle aziende, che hanno trovato nei tecnici di area ingegneristica i profili più rispondenti, ma l'accelerazione nei processi di innovazione a tutti i livelli, e tecnologici in primis, hanno portato all'esigenza di acquisire profili sempre più specializzati, in grado di garantire alle aziende il passo dell'innovazione.

© Riproduzione riservata

IPSOA Quotidiano

LE RISPOSTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- 02 FEBBRAIO 2017 ORE 20:53

Iperammortamenti al 150% esclusi per i professionisti

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento rilevante per determinare la spettanza delle maggiorazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 è rappresentato dalle regole generali in materia di competenza temporale previste dal TUIR. Nel caso di acquisto di beni materiali, pertanto, il momento rilevante sarà rappresentato dalla data di consegna o spedizione del bene. L'Agenzia ha inoltre escluso l'applicabilità degli iperammortamenti al 150% in relazione agli acquisti sostenuti dai professionisti.

Il momento rilevante per determinare la spettanza delle maggiorazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 nella misura dei superammortamenti è rappresentato dalle **regole generali in materia di competenza** temporale previste dal TUIR. Nel caso di acquisto di beni materiali, pertanto, il momento rilevante sarà rappresentato dalla data di consegna o spedizione del bene. Se un bene è stato consegnato nel 2016, ad esempio, sarà agevolato con le misure ordinarie previste dalla Legge di Stabilità 2016 (40%), ancorché l'acquisto presenti astrattamente i requisiti per beneficiare dell'aliquota maggiorata del 150% prevista dalla nuova disciplina degli iperammortamenti introdotta dalla Legge di Bilancio 2017.

A tal fine non assume alcuna rilevanza che il bene consegnato nel 2016 sia interconnesso al sistema aziendale nel 2017. Anche in questo caso, pertanto, la misura dell'agevolazione rimane quella vigente per lo scorso anno (40%).

Con specifico riferimento alla fruibilità delle agevolazioni per l'acquisto di **software**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che laddove l'acquisto del bene immateriale avvenga nel 2017 ma il software sia utilizzato per impianti acquistati precedentemente, l'agevolazione non spetta. In sostanza, al fine di beneficiare dell'agevolazione sui beni immateriali è necessario che esista almeno un bene materiale che fruisce della maggiorazione del 150% del costo di acquisto. Viceversa, l'Agenzia ha chiarito che non è necessario che il bene immateriale sia riferito al bene materiale che fruisce dell'iperammortamento.

Una questione specifica esaminata dall'Agenzia delle Entrate è relativa all'acquisto di un bene agevolato al 150% a un **prezzo unitario** che comprende anche il costo del software che è necessario per il suo funzionamento. In questo caso l'intero corrispettivo di acquisto potrà fruire della suddetta maggiorazione ai fini fiscali senza la necessità di distinguere la componente materiale da quella immateriale.

Rispondendo ad un quesito sull'applicabilità delle agevolazioni connesse agli iperammortamenti nei confronti dei professionisti l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta negativa. A giudizio dell'amministrazione finanziaria, infatti, la normativa farebbe espresso riferimento alle imprese, dovendosi quindi ritenere che l'agevolazione riguardi esclusivamente i titolari di reddito d'impresa.

Un ulteriore aspetto chiarito dall'Agenzia riguarda le caratteristiche che deve avere un bene per poter essere considerato "**interconnesso**", conformemente all'art. 1 comma 11 della legge di bilancio 2017, ai fini dell'ottenimento del beneficio dell'iperammortmaento del 150%. A tal fine l'Agenzia ha chiarito che è necessario e sufficiente che il bene scambi informazioni con sistemi interni (ad. es. sistema gestionale, sistema di pianificazione, sistema di progettazione e sviluppo del prodotto, altre macchine dello stabilimento, ecc) oppure esterni (es. clienti, fornitori, partner, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (es. TCP, http) e sia identificato univocamente al fine di riconoscere l'origine delle informazioni mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).

Infine l'Agenzia ha chiarito che la perizia giurata da fornire per i beni con valore superiore a 150mila euro deve essere redatta per singolo bene o non può quindi ricomprendere tutti i beni strumentali acquistati nello stesso esercizio.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer

Copyright © - Riproduzione riservata

Tra le deroghe del decreto legge sisma approvato ieri dal cdm c'è il ritorno all'appalto integrato

Codice dei contratti terremotato

Innalzata la soglia per gli affidamenti diretti della p.a.

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

In arrivo le deroghe al codice dei contratti pubblici su utilizzo del prezzo più basso e su appalto integrato per la ricostruzione post terremoto che si aggiungeranno a quelle già previste per il G7 di Taormina dal decreto 243/16. È quanto prevede il decreto-legge sul terremoto approvato ieri dal consiglio dei ministri, che contiene, oltre alla deroga sull'innalzamento della soglia di un milione di euro entro la quale le amministrazioni possono procedere all'affidamento con il criterio del massimo ribasso, anche la possibilità di utilizzo del contratto di progettazione esecutiva e costruzione (il cosiddetto appalto integrato). La deroga dovrebbe essere applicata alla sola realizzazione delle 24 scuole individuate nell'ordinanza del commissario governativo Vasco Errani del 14 gennaio scorso, che dovranno essere pronte per la ripresa dell'anno scolastico. I tempi sono serratissimi e quindi nel decreto legge è prevista anche la scelta dell'appaltatore attraverso procedura negoziata con invito di cinque operatori economici.

Si tratta di una deroga necessitata che tocca comunque uno dei punti centrali della riforma del codice degli appalti pubblici e, in particolare, l'obbligo di appaltare lavori sulla base del progetto esecutivo (ad eccezione di quelli nei cosiddetti settori speciali), una novità che da un lato ha determinato il rilancio del mercato dei servizi di ingegneria e architettura e, dall'altro, ha inevitabilmente rallentato la domanda pubblica per appalti di lavori. Una novità che le stazioni appaltanti hanno in diverse occasioni trovato modo di aggirare utilizzando impropriamente strumenti come l'affidamento a contraente generale per affidare lavori di piccolo importo e di nulla complessità.

La partita delle deroghe sugli appalti preoccupa però non poco il Parlamento, già alle prese con l'esame del decreto legge n. 243/2016 dove sono contenute già numerose eccezioni al decreto 50/2016 per l'organizzazione del G7. Non a caso nella seduta di martedì scorso, in commissione lavori pubblici del senato, è stato immediatamente richiamata l'attenzione sulla necessità che il provvedimento di urgenza del governo sia oggetto di esame da parte delle commissioni di merito in sede referente e non consultiva.

Sul G7, peraltro, anche il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, nell'audizione svolta presso la commissione bilancio della camera, ha messo in guardia i parlamentari sulla portata e l'ampiezza delle deroghe previste nel decreto legge di fine dicembre concernente il Sud e in particolare l'organizzazione del G7 di Taormina previsto a maggio. Si tratta di una vera e propria procedura speciale per gli affidamenti degli appalti che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando anche se nel codice e nelle direttive si stabilisce che l'estrema urgenza deve derivare da «eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice». Difficile ritenere che l'organizzazione del G7, di cui l'ex premier Renzi già dava notizia subito dopo l'estate, possa rientrare negli eventi imprevedibili, anche se, come ha anche notato il presidente Anac, bisogna essere realistici visto che per le infrastrutture nulla è stato ancora fatto. Al momento risultano infatti avviate da Consip le gare per quattro accordi quadro che dovrebbero a breve essere aggiudicati, ma che riguardano i servizi.

Nel decreto-legge si prevede quindi una procedura che, ha detto Cantone, è «senza limiti di importo, con la richiesta di solo 5 preventivi senza alcuna indicazione di come dovranno essere richiesti». Una deroga molto significativa che va oltre i paletti del codice dei contratti che ammette deroghe alle procedure ordinarie soltanto per eventi calamitosi. Su questo punto il presidente dell'Anticorruzione ha avuto modo di notare che «nemmeno per il terremoto è stata fatta una deroga simile».

© Riproduzione riservata

Adeguamento alla riforma per segnalare le cause di esclusione

Stazioni appaltanti e gare, nuovi modelli dell'Anac

False dichiarazioni in sede di gara da segnalare all'Anac con nuovi modelli messi a punto dall'Autorità. È quanto si chiede alle stazioni appaltanti a valle del comunicato dell'Authority del 21 dicembre 2016, reso noto in questi giorni e che modifica i modelli di segnalazione da utilizzare anche ai fini dell'esercizio del successivo potere sanzionatorio. Si tratta dei modelli che concernono l'esistenza delle cause di esclusione degli operatori economici partecipanti a gare di appalto o concessione ma nei cui confronti sussistono cause di esclusione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 80 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50.

I modelli servono anche per le notizie e le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico dell'Anac. In passato l'Autorità aveva messo a disposizione a fine 2013 (18 dicembre) tre modelli (da oggi abrogati) per le comunicazioni delle cause di esclusione o per l'applicazione di sanzioni del soppresso art. 48 del dlgs 163/2006 che prevedeva il sorteggio obbligatorio del 10% dei concorrenti rispetto ai quali controllare la veridicità delle dichiarazioni (assieme ai primi due classificati).

Con l'entrata in vigore del nuovo codice si è quindi reso necessario procedere all'adeguamento anche perché la nuova norma di riferimento ha modificato i contenuti dell'ex articolo 38 del codice De Lise. I modelli sono sempre funzionali all'esercizio del potere sanzionatorio dal momento che l'art. 213, comma 13, secondo periodo del decreto 50/2016 ha confermato all'Autorità il potere di irrogare sanzioni nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione.

I nuovi modelli adeguano i precedenti al contenuto dell'articolo 80, ma ancora fanno riferimento alle norme regolamentari del dpr 2017/2010. Nel comunicato si chiarisce che comunque, ancorché l'articolo 48 del codice del 2006 sia stato abrogato «resta comunque obbligatorio il controllo delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (art. 32, comma 7, dlgs n. 50/2016) anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo previsto dall'art. 71, comma 1, del dpr n. 445/2000, che ricade nella discrezionalità della stazione appaltante».

L'Anac avverte che, in caso di esito negativo del controllo, le conseguenze (falsa dichiarazione) sono previste nel nuovo articolo 80 comma 12 del dlgs 50/2016. In tal caso, la stazione appaltante deve effettuare la segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l'iscrizione di apposita annotazione interdittiva nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni. La falsa dichiarazione comporta, peraltro, anche l'applicazione di una sanzione di carattere pecuniario, come previsto dall'articolo 213, comma 13, del decreto 50, da un minimo di 500 a un massimo di 50 mila euro. Le segnalazioni andranno inviate all'Anac alla casella di posta certificata (o per fax) utilizzando tre modelli (A, B e C) relativi ai requisiti di ordine generale, a quelli specifici e a quelli per la qualificazione Soa.

© Riproduzione riservata

I

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

LAVORI PUBBLICI

Codice dei contratti: Dal Consiglio di Stato parere favorevole sulle linee guida società in house

03/02/2017

Il Consiglio di Stato ha reso il **parere 1 febbraio 2017, n. 282** sulle ***Linee Guida*** ***per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house***. *Si tratta di un parere favorevole con osservazioni* che fornisce una ricostruzione in cui la funzione di controllo dell'ANAC sia pienamente compatibile con il divieto di introdurre "livelli di regolazione superiori a quelli minimi" richiesti dalle direttive europee (cd. "*goldplating*").

L'**art. 192, comma 1 del nuovo Codice dei contratti**, ha investito l'ANAC del potere di dettare disposizioni vincolanti sulla tenuta dell'elenco, nell'esercizio di un potere che si traduce in atti che non sono regolamenti in senso proprio (art. 213, comma 2, del codice), ma **atti di regolazione flessibile, di portata generale e con efficacia vincolante**, come tali sottoposti alle garanzie procedimentali e giustiziabili davanti agli organi della giustizia amministrativa. Le linee guida disciplinano:

- le informazioni contenute nell'elenco (punto 2);
- i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione (punto 3);
- le modalità di presentazione della domanda (punto 4);
- l'avvio del procedimento (punto 5);
- l'istruttoria per la verifica dei requisiti (punto 6);
- la comunicazione di variazioni (punto 7); la cancellazione (punto 8).

Un **punto importante del parere del Consiglio di Stato** è quello relativo alla **cancellazione dell'elenco prevista al paragrafo 8.8 delle linee guida** in cui è previsto che dalla data di cancellazione dall'elenco, "i contratti già aggiudicati devono essere revocati e affidati con le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice. La continuità del servizio può essere garantita disponendo che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, l'esecuzione del contratto prosegua da parte dell'organismo controllato. La disposizione, afferma il Consiglio di Stato, non gode della necessaria copertura legislativa in quanto legislatore non assegna all'ANAC un potere di diretto di annullamento straordinario dell'affidamento disposto senza gara o di revoca dei contratti già stipulati, ma il diverso potere di raccomandazione, finalizzato alla rimozione dell'atto illegittimo da parte della pubblica amministrazione che lo abbia adottato.

Per quanto concerne, poi, la domanda di iscrizione i giudici di Palazzo Spada dissentono dalle previsioni contenute nelle linee guida ANAC affermando che la domanda di iscrizione nell'elenco - doverosa e presidiata dalle sanzioni di cui all'art. 213 del codice - non costituisce un atto di iniziativa procedimentale diretto ad assegnare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore un "titolo" abilitativo necessario per procedere ad affidamenti diretti. Essa ha, piuttosto, una duplice rilevanza.

Da un lato consente di procedere all'affidamento senza gara, rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno dell'intermediazione di un'attività provvedimentale preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore. Dall'altro lato, detta domanda innesca una fase di controllo dell'ANAC, tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ai quali la normativa - comunitaria e nazionale - subordina la sottrazione alle regole della competizione e del mercato. Tale controllo, quando si esercita con esito positivo, non si realizza mediante l'espressione di un "consenso", incompatibile con l'assenza di un regime autorizzatorio, bensì si esaurisce nel mero "riscontro" della sussistenza dei requisiti di legge, con conseguente iscrizione che consolida una legittimazione già assicurata, nei termini descritti, dalla presentazione della domanda.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

edilportale
il motore di ricerca dell'edilizia

NORMATIVA

Durc online, si estendono i controlli delle Casse edili

di Paola Mammarella 02/02/2017

L'Inps ribadisce che potranno effettuare verifiche su tutte le imprese che applicano il contratto collettivo per l'edilizia

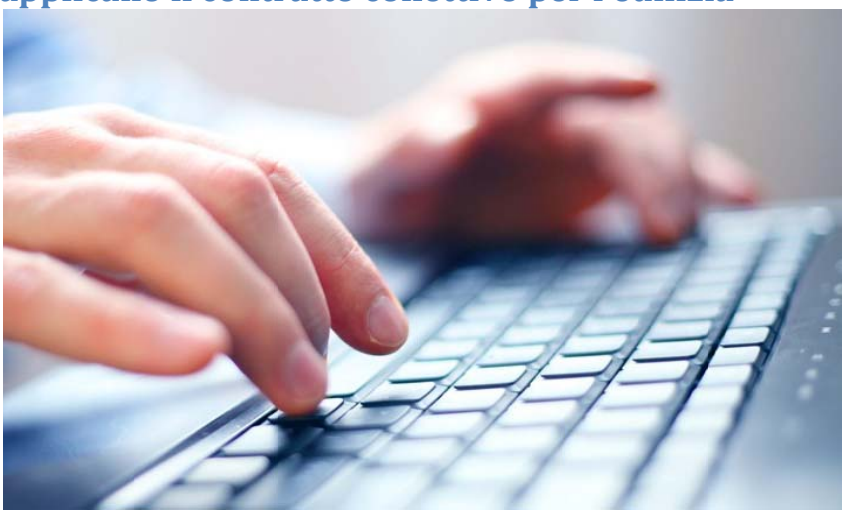

02/02/2017 – Prima del rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), le Casse edili effettuano i controlli su tutte le imprese che applicano il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore edilizia. A ribadire questa novità è stato l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (**Inps**) con la circolare 17/2017.

Durc online e controlli delle Casse edili

Le Casse edili, quindi, effettuano i controlli in tempo reale sulle imprese che richiedono il rilascio del Durc online anche se non sono classificabili, ai fini previdenziali, nel settore industria o artigianato per le attività dell'edilizia. Condizione sufficiente per effettuare i controlli è, infatti, che l'impresa che richiede il Durc online applichi il contratto collettivo di settore. Il meccanismo per il rilascio del Durc viene quindi semplificato. Al momento della domanda online, Inps Inail e Casse edili effettuano tutte le verifiche. Prima, invece, Inps e Inail controllavano sempre e comunque tutte le richieste, mentre prima delle verifiche delle Casse edili bisognava verificare la classificazione dell'impresa come "edile".

C’era quindi un passaggio in più. Non si tratta di una novità recente. È stato infatti il **DM 23 febbraio 2016** a introdurre modifiche alla disciplina del Durc online contenuta nel **DM 30 gennaio 2015**. La portata della nuova disposizione è stata successivamente spiegata dal Ministero del Lavoro con la **circolare 38/2016**, ma ora è stata ribadita anche dall’Inps.

Durc online e procedure concorsuali

L’Inps ribadisce quanto stabilito dal Ministero del Lavoro anche in tema di procedure concorsuali. L’obiettivo è consentire alle imprese che rischiano il fallimento di continuare a lavorare. Per questo motivo, le norme riconoscono la regolarità a tutte le imprese per le quali gli obblighi contributivi sono scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.

© Riproduzione riservata

ItaliaOggi

Quotidiano

Data 03-02-2017
Pagina 1+34
Foglio 1

PROTOCOLLO

Professioni Anticipo di cassa sulle parcelle difficili da riscuotere

Migliorini a pag. 34

Siglato il protocollo di intesa tra l'Adepp e l'Ente nazionale per il Microcredito

Professionisti, crediti tutelati

Possibile anticipo di incasso sulle fatture incagliate

DI BEATRICE MIGLIORINI

Anticipo di incasso delle fatture e dei crediti incagliati. Diritto di accesso dei cittadini più poveri ai servizi professionali essenziali. Questi alcuni dei possibili strumenti di microcredito a supporto delle attività dei professionisti che l'Adepp e l'Ente nazionale per il Microcredito si apprestano a sperimentare alla luce del protocollo di intesa che è stato siglato, ieri, presso il ministero dello sviluppo economico, alla presenza del sottosegretario **Antonio Gentile**, tra l'Associazione degli enti previdenziali privati, guidata da **Alberto Oliveti** e l'Enm presieduto da **Mario Baccini**. Casse ed Ente nazionale si preparano, quindi, per il prossimo triennio ad unire le forze a sostegno dei liberi professionisti italiani. Tra le priorità individuate dal protocollo, anche alla luce della necessità di garantire l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti in qualità di soggetti economici, non vi è solo la creazione e la sperimentazione di strumenti di microcredito strutturati sulle specifiche esigenze dei lavoratori autonomi, ma anche l'avvio di un monitoraggio dell'accesso effettivo da parte dei professionisti ai programmi di microcredito già esistenti, in particolare, alle garanzie offerte dal Fondo centrale di garanzia per le pmi. Gli strumenti così monitorati, poi, saranno oggetto di promozione nei confronti dei professionisti da parte degli sportelli informativi sul microcredito e l'autoimpiego coordinati dall'Enm. Nel dettaglio, oggetto dell'attività di ricerca e monitoraggio saranno i programmi, gli strumenti microfinanziari e gli incentivi regionali e nazionali a sostegno dell'avvio e del consolidamento della libera professione. Compito dell'Enm quello di garantire l'informazione costante all'Adepp su programmi microfinanziari e incentivi destinati all'avvio di autoimpiego e microimpresa, ma anche l'ideazione di misure e strumenti di microfinanza sperimentali a supporto dell'attività e del reddito dei liberi professionisti con misure, tra le altre, quali il diritto di accesso dei cittadini più poveri ai servizi professionali essenziali, nonché all'anticipo di incasso delle fatture e dei crediti incagliati dei liberi professionisti. Da parte dell'Ente, inoltre, la disponibilità a ospitare presso gli Sportelli della Retemicrocredito i professionisti individuati dall'Adepp che desiderassero svolgere attività di consulenza e accompagnamento specialistico nei confronti degli utenti degli Sportelli. L'Associazione, invece, contribuirà anche, ma non solo, mettendo a disposizione i dati sulla previdenza e sui redditi e diffondendo presso gli Sportelli i risultati di studi e ricerche condotte a livello comunitario e internazionale sulle misure di sostegno ai liberi professionisti nella forma di incentivi e/o strumenti microfinanziari. «Da tempo», ha dichiarato Oliveti, «le Casse mettono in campo azioni rivolte al sostegno al lavoro e alla costruzione di un welfare attivo anche per i liberi professionisti affinché possano essere supportati nella grande sfida della competitività richiesta da un mercato in continua evoluzione. Crediamo», ha sottolineato Oliveti, «sia necessario ridurre il credit crunch soprattutto nei confronti dei giovani professionisti, per facilitarne l'ingresso nel mondo del lavoro. È importante attivare un monitoraggio continuo sui programmi di microcredito esistenti indirizzati all'autoimpiego e microimpresa, promuovendoli tra i nostri iscritti, e il protocollo d'intesa firmato oggi va verso questa direzione».

Codice abbonamento: 065005

Il Sole 24 ORE

Quotidiano

Data 03-02-2017
Pagina 46
Foglio 1

PROFESSIONI

Adepp ed Enm per favorire il microcredito

Per i **giovani professionisti** diventerà più facile l'accesso al microcredito.

È stato siglato ieri un protocollo d'intesa tra il presidente dell'**Enm** (Ente nazionale per il microcredito) Mario Baccini e dal presidente dell'**Adepp**, l'Associazione degli enti previdenziali privati, Alberto Oliveti. Il documento è stato firmato presso il **ministero dello Sviluppo economico** alla presenza del sottosegretario Antonio Gentile.

Il protocollo pone le basi per una collaborazione di tre anni che ha come finalità l'ideazione, creazione e sperimentazione di strumenti di microcredito innovativi a supporto delle attività e del reddito dei professionisti e per consentire l'attivazione di servizi di informazione in favore dei giovani professionisti non ancora attivi nel mercato del lavoro professionale, per usufruire delle misure di Garanzia giovani per il lavoro autonomo. L'accordo si pone anche l'obiettivo di contribuire all'analisi degli effetti della concessione di microcrediti sulla riduzione del credit crunch nei confronti dei giovani professionisti e al monitoraggio dell'effettivo accesso da parte dei professionisti ai programmi di microcredito esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Codice abbonamento: 065005